

**Le retribuzioni per supplenze temporanee su posti disponibili dopo il 31 dicembre sono a carico delle scuole**

Quesito del 25/01/2010

Nel mio istituto è deceduto un docente a tempo indeterminato il 21/01/2010. Il supplente deve essere nominato dalle graduatorie del DM 82/09 (precedenza assoluta) o dalle graduatorie di istituto?

Siccome è un posto vacante dopo il 31/12 da chi deve essere retribuito dal MEF o dalla scuola? Grazie.

Risposta

Il supplente da nominare anche su un posto resosi disponibile dopo il 31 dicembre e fino al termine delle lezioni va individuato dalle graduatorie previste dal D.M. 82/09, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto (art. 2/1).

In merito alla sua retribuzione, trattandosi di posto resosi disponibile dopo il 31 dicembre, occorre riferirsi al D.M. n. 131 del 13/06/2007, che contiene il regolamento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Ai sensi dell'art. 1, le supplenze si distinguono in:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato al successivo articolo 7.

Sono pagate dalla DPT quelle rientranti nei punti a) e b) cioè le supplenze annuali (che durano fino al 31/8) e le supplenze fino al termine dell'anno scolastico (cioè fino al 30/6), mentre sono pagate dalle scuole con fondi appositamente erogati dal MIUR le supplenze temporanee, cioè quelle disposte per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti (quelle del punto c), tra le quali rientra anche il caso in esame, il cui termine non è il 30 giugno ma la data di conclusione delle lezioni disposta da ciascun calendario scolastico regionale.

La circostanza è stata confermata anche dalla Circolare Interministeriale, Prot. MIUR n. 771 del 4/08/2008, la quale ricorda che rientrano tra le supplenze temporanee con retribuzione a carico delle istituzioni scolastiche i contratti a t.d. per la sostituzione del "personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resosi disponibili dopo il 31 dicembre".

La disposizione è stata ulteriormente ribadita dalla nota MIUR 1533 del 5.02.2009 che richiama "l'art.4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 che tratta dei posti non vacanti resosi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d'impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche".